



COMUNE DI MEZZOLOMBARDO  
Provincia di Trento

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Nr. 30

*ORIGINALE*

OGGETTO: Approvazione Piano Finanziario e determinazione della tariffa rifiuti anno 2019.

Il giorno 20/02/2019 alle ore 17.30

nella sala comunale in seguito a convocazione disposta con avviso agli assessori, si è riunita

**LA GIUNTA MUNICIPALE**

composta dai signori:

1) <b>GIRARDI CHRISTIAN</b>	<b>Sindaco</b>	<b>Presente</b>
2) <b>BETALLI FRANCESCO</b>	<b>Assessore</b>	<b>Presente</b>
3) <b>DALFOVO MICHELE</b>	<b>Vicesindaco</b>	<b>Presente</b>
4) <b>MARTINATTI SARA</b>	<b>Assessore</b>	<b>Presente</b>
5) <b>MERLO NICOLA</b>	<b>Assessore</b>	<b>Presente</b>
6) <b>SOMADOSSI NICOLA</b>	<b>Assessore</b>	<b>Presente</b>

Assiste il Segretario Luciano Ferrari.

Il Sindaco Christian Girardi, constatata la regolarità dell'adunanza, dichiara aperta la discussione sull'argomento in oggetto.

OGGETTO: Approvazione Piano Finanziario e determinazione della tariffa rifiuti anno 2019.

PREMESSO E RILEVATO CHE:

la tariffa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani ed assimilati è istituita dall'art. 8 della L.P. 14 aprile 1998, n. 5, ed è disciplinata dalla delibera della Giunta Provinciale n. 2972 del 30 dicembre 2005 relativa al servizio pubblico di gestione dei rifiuti ed indirizzi per le politiche tariffarie. Dunque, il Consiglio comunale, con deliberazione n. 15 del 05.05.2014 ha adottato il Regolamento per l'applicazione della tariffa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani ed assimilati, confermando il riferimento all'impianto del modello tariffario di cui alla deliberazione di Giunta Provinciale n. 2972/2005. Il citato modello tariffario dispone un obbligo di copertura integrale dei costi di gestione da parte della tariffa.

Le manovre finanziarie della Provincia e dello Stato per il 2017 hanno introdotto alcune novità in materia di entrate tributarie e patrimoniali (extratributarie) degli Enti Locali a partire dal 2017. Relativamente alla tariffa rifiuti, l'articolo 15 della L.P. n. 20/2016 ha integralmente sostituito l'articolo 8 della L.P. n. 5/1998. La norma abrogata fissava i principi in base ai quali la Giunta provinciale poteva approvare il modello tariffario di tipo non tributario relativo al ciclo dei rifiuti (la c.d. "TIA"), modello approvato, appunto, con la deliberazione n. 2972/2005, più volte modificata.

La novella normativa approvata stabiliva che:

- a) la Giunta provinciale avrebbe dovuto adottare, nel corso del 2017, il nuovo modello tariffario in parola (sempre di natura non tributaria), in attuazione dell'articolo 1 comma 667 della L. n. 147/2013, e questo di concerto con il Consiglio delle Autonomie Locali;
- b) il modello tariffario dovrà essere approvato in base ai criteri e principi generali fissati dalla nuova formulazione dell'articolo 8 della L.P. n. 5/1998 ora introdotta;

Il nuovo modello tariffario, ai sensi dell'articolo 15 comma 2, avrebbe dovuto trovare applicazione dal 2018.

Con l'art. 4 della L.P. n. 17 del 29 dicembre 2017 (legge collegata alla manovra di bilancio provinciale 2018) e con l'art. 10 della L.P. n. 1 del 12.02.2019 (variazione al bilancio di previsione della Provincia Autonoma di Trento per gli esercizi 2019 - 2021), il termine dell'entrata in vigore del nuovo modello tariffario, che deve essere adottato dalla Giunta Provinciale in esecuzione dell'articolo 15 della L.P. n. 20/2016, è stato spostato dapprima all'01.01.2019 e poi all'01.01.2020.

Alla luce di quanto sopra esposto, il quadro normativo da osservare per l'anno 2019 rimane invariato rispetto al 2018.

La tariffa, quindi, che deve coprire tutti i costi del servizio, è composta da una parte fissa a copertura dei costi indipendenti dalla quantità dei rifiuti prodotti (quali i costi per la pulizia delle strade, quelli per l'amministrazione, l'accertamento, la riscossione, il contenzioso, l'attività di sensibilizzazione, i costi di ammortamento di mezzi e immobili) e da una parte variabile, destinata a coprire i costi dipendenti dalla quantità dei rifiuti prodotti (quali i costi per la raccolta, il trasporto, lo smaltimento, il trattamento dei rifiuti sia indifferenziati che differenziati, i costi di gestioni del c.r.m.).

Al fine di individuare i costi da coprire con la tariffa è necessario predisporre un piano finanziario in cui vengono evidenziate, secondo il principio della competenza economica, le spese distinte per tipologia di rifiuti raccolti e venga descritto il modello gestionale ed organizzativo, con la specifica dei beni, delle strutture e dei servizi disponibili, ai sensi di quanto disposto dall' art. 8,

comma 3 del D.P.R. 158/1999.

Il piano dei costi deve essere compilato con riferimento ad un esercizio finanziario consolidato (anno precedente all'anno di approvazione), all'anno in corso ed almeno un anno di previsione. Tale documento funge da raccolta dati di natura finanziaria ed organizzativa di cui necessita la Provincia a fini conoscitivi.

Con deliberazione n. 68 del 22 dicembre 2015, il Consiglio comunale ha sostituito l'art. 5 del Regolamento per l'applicazione della tariffa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani ed assimilati ed, in particolare, nel comma 3 viene stabilito che *"Qualora i ricavi tariffari consuntivi annuali siano maggiori dei costi consuntivi del servizio comprensivi della remunerazione del capitale netto investito nella gestione e delle imposte sul reddito correnti e differite, l'eccedenza è accreditata nei piani finanziari formati per la determinazione delle tariffe dei successivi esercizi, ma non oltre il terzo, ovvero mediante accredito nella prima fattura emessa a carico dell'utente successivamente all'approvazione del bilancio consuntivo del soggetto gestore del servizio. Nel caso di scelta per l'accordo a favore del singolo utente ai soggetti per i quali è cessato il rapporto d'utenza l'importo sarà rimborsato con modalità diverse dalla compensazione in fattura. Per economicità di gestione nei confronti di tali ultimi soggetti, non si fa luogo al rimborso nel caso in cui l'importo da rimborsare risulti inferiore a 10 Euro. Con provvedimento della Giunta comunale, l'ente fornisce al soggetto gestore le indicazioni per l'accordo."*

Nel bilancio di esercizio 2017 di ASIA, approvato con deliberazione dell'Assemblea consorziale n. 1 del 28.05.2018, al paragrafo Fondo per rischi e oneri - è riportata la tabella con la situazione aggiornata al 31.12.2017 del fondo restituzione differenze tariffarie, nel quale sono state accantonate le differenze tra ricavi tariffari effettivamente fatturati ed i costi consuntivi. In base a tali risultanze, il Comune di Mezzolombardo vantava un accantonamento derivante dagli esercizi 2016 e 2017 di Euro 259.711,00.=, di cui 48.232,00.= già utilizzati nel Piano Finanziario 2018. Con deliberazione n. 163 del 03.08.2018, la Giunta comunale ha disposto la restituzione di Euro 105.739,00.= con accredito agli utenti nella fattura del 1° semestre 2018.

Il Fondo ancora disponibile e derivante dalle eccedenze di gettito della tariffa rifiuti 2017 ammonta ad Euro 105.739,91.=, importo ripreso nella comunicazione di ASIA prot. 9994 dd. 25.09.2018, con la quale venivano richiesti al Comune di Mezzolombardo i costi preventivi di propria competenza per la predisposizione del Piano Finanziario 2019.

Si propone ora di utilizzare l'importo di Euro 63.443,95.= del saldo residuo nel Piano Finanziario 2019 e di rinviare ad un prossimo provvedimento la scelta di utilizzo delle risorse ancora disponibili, che saranno nuovamente rendicontate da ASIA dopo l'approvazione del bilancio di esercizio 2018.

Con nota di data 16.01.2019, ns. prot. 536, ASIA, ente gestore del servizio, ha trasmesso copia del piano finanziario, che del presente provvedimento costituisce parte integrante e sostanziale, comprendente il programma degli interventi necessari, il piano finanziario degli investimenti, la specifica dei beni, delle strutture e dei servizi disponibili, le risorse finanziarie necessarie, il grado di copertura dei costi, nonché la relazione di accompagnamento.

I costi complessivi del servizio risultanti al predetto piano finanziario 2019, al lordo delle restituzioni delle differenze tra il maggior gettito ed i costi consuntivi riferiti agli anni 2016 e 2017, ammontano a Euro 864.584,45.= (al netto di IVA) e presentano complessivamente un aumento del 1,84% ca. rispetto ai costi complessivi del 2018.

Nello specifico, per le ragioni meglio espresse nella relazione di accompagnamento al Piano Finanziario elaborata da ASIA ed allegata alla presente deliberazione, la componente dei costi fissi subisce un aumento del 3,05% ca, mentre i costi variabili rimangono pressochè invariati (-0,01%) rispetto al 2018.

Come per l'esercizio 2018, per il quale si è deciso di utilizzare l'importo di Euro 48.232,31.= derivante dalle differenze di gettito dell'anno 2016 a copertura dei costi variabili nel Piano Finanziario, consentendo così la riduzione del fabbisogno finanziario da coprire con i proventi tariffari, anche per l'esercizio 2019 si ritiene opportuno utilizzare una quota del fondo residuo descritto sopra.

L'utilizzo dell'importo di Euro 63.443,95.= a copertura dei costi fissi e variabili nel Piano Finanziario 2019 consente di ridurre il fabbisogno finanziario per il servizio da Euro 864.584,45.= ad Euro 801.140,50.=, che sarà il costo complessivo del servizio da coprire con i proventi tariffari. Al netto di questa manovra, il Piano Finanziario 2019 risulta in aumento, rispetto alla previsione del precedente anno 2018, del 0,049% ca.

I costi direttamente correlati ai servizi svolti dal Comune ammontano ad Euro 143.886,13.= (al netto di IVA), di cui Euro 77.762,92= rappresentano la spesa per lo spazzamento stradale. I medesimi saranno rimborsati dall'ente gestore ASIA, con introito al capitolo n. 1500 del bilancio di previsione in corso.

Sulla base dei costi evidenziati nel Piano Finanziario 2019 elaborato da ASIA, il Comune deve approvare le tariffe per il servizio di gestione dei rifiuti tenendo presente che attraverso la tariffa deve essere garantita l'integrale copertura dei costi di servizio.

A tal proposito l'articolo 4 del D.P.R. 158/1999 stabilisce che la tariffa è articolata nelle fasce di utenza domestica e non domestica e che l'ente locale ripartisce tra le categorie di utenza domestica e non domestica l'insieme dei costi da coprire attraverso la tariffa secondo criteri razionali, assicurando l'agevolazione per l'utenza domestica. Ai fini della predetta ripartizione, l'art. 13 del Regolamento prevede che la quota addebitabile alle utenze domestiche è calcolata in proporzione alla relativa superficie assoggettata a tariffa e la quota percentuale risultante da tale calcolo è arrotondata per difetto almeno all'unità inferiore. Per l'anno 2019, sulla base del criterio delle superfici assoggettate a tariffa (complessivi mq. 637.414,62), alle utenze domestiche - con superficie complessiva di mq. 379.055,47 - sono stati attribuiti il 61% dei costi fissi, ed alle utenze non domestiche - con superficie complessiva di mq. 258.359,15 - il 41%.

I costi fissi del servizio ammontanti a complessivi Euro 470.804,37.=, al netto di Euro 57.099,55.= di differenze gettito del 2017, da coprire interamente con la parte fissa della tariffa, sono stati così suddivisi:

- a) Utenze domestiche: Euro 277.774,58.=;
- b) Utenze non domestiche: Euro 193.029,80=.

I costi variabili del servizio, invece, al netto di Euro 6.344,39.= di differenze di gettito del 2017, ammontano ad Euro 330.336,13.=.

La parte variabile della tariffa, sia per le utenze domestiche che per quelle non domestiche, è commisurata alla quantità dei rifiuti indifferenziati prodotti, misurati in base al volume del contenitore svuotato da ogni utenza. I litri di rifiuti indifferenziati conferiti da ogni utenza saranno moltiplicati per il costo al litro determinato dividendo i costi variabili per i volumi dei rifiuti effettivamente misurati. La quantità di rifiuti stimata per il 2019 è quella rilevata dai conferimenti effettuati dalle utenze nel periodo 01.10.2017 - 30.09.2018; dalle utenze domestiche e dalle utenze non domestiche sono stati conferiti rispettivamente 763.555,00 litri e 1.717.884,54 litri.

Al fine di garantire la copertura dei costi e sulla base delle valutazioni tecniche dei volumi misurati nel 2018, si decide di mantenere la stima del conferimento ridotto del ca. 1% degli stessi, per giungere ad una stima complessiva di 2.438.553 lt. di rifiuti conferiti. Con tale previsione si ritiene congruo il costo a litro di Euro 0,1400.=. A completamento della copertura dei costi e al Deliberazione Giunta Comunale n. 30 del 20/02/2019 Prop. n. 6219 pag. 4 Documento informatico sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 20 e seguenti. D.Lgs 82/2005.

fine di fronteggiare i comportamenti elusivi, si rende opportuno applicare la tariffa minima nella misura non superiore al 30% dei volumi conferiti mediamente nel 2018 per ciascuna categoria, così come previsto dall'art. 15 del Regolamento.

Sulla base della predetta ripartizione dei costi sono state determinate le tariffe per le utenze domestiche e per quelle non domestiche secondo quanto riportato nei prospetti allegati al presente provvedimento.

Con il presente provvedimento è inoltre necessario determinare l'ammontare delle agevolazioni e sostituzioni previste dal Regolamento per l'applicazione della tariffa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani ed assimilati.

PREMESSO E RILEVATO quanto sopra;

#### LA GIUNTA COMUNALE

VISTO il Piano Finanziario per la determinazione della Tariffa rifiuti dell'anno 2019, comprensivo dei costi del servizio fornito da ASIA e dei costi dei servizi forniti dal Comune (spazzamento strade, costi amministrativi), nonchè la relazione di accompagnamento, che si allegano al presente provvedimento a formarne parte integrante e sostanziale;

CONSIDERATO che l'approvazione del Piano Finanziario contenente i costi per il servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, è atto propedeutico e necessario alla determinazione della relativa tariffa;

RICHIAMATO il D.Lgs. n. 152 del 2006 che sostituisce il precedente D.Lgs. del 05.02.1997, n. 22, concernente l'attuazione delle direttive 91/156/CEE sui rifiuti, 91/689/CEE sui rifiuti pericolosi e 94/62/CEE sugli imballaggi e sui rifiuti da imballaggio come successivamente modificato ed integrato, provvedimento al quale il modello tariffario provinciale fa ampio riferimento;

VISTO il Regolamento per l'applicazione della Tariffa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani ed assimilati approvato dal Consiglio comunale con deliberazione n. 15 del 05.05.2014, ed in particolare l'art. 5;

VISTA la deliberazione n. 163 del 03.08.2018, con la quale la Giunta comunale disponeva la restituzione di Euro 105.739,00.= dell'eccedenza di gettito della tariffa rifiuti 2016-2017 mediante accredito agli utenti nella fattura del 1° semestre 2018 e rinviava l'utilizzo dell'eccedenza residua ai Piani Finanziari degli esercizi successivi al 2018;

RICORDATO che i costi devono essere completamente coperti dagli introiti della tariffa di cui all'oggetto e che il listino proposto, comprensivo dell'applicazione di una tariffa minima nella misura non superiore al 30% dei volumi conferiti mediamente nel 2018 per ciascuna categoria, è congruo alla copertura dei costi;

RICHIAMATO il comma 1 bis dell'art. 15 del Regolamento comunale, il quale prevede che *"Al fine di evitare comportamenti elusivi, in sede di approvazione del Piano Finanziario, può essere stabilito annualmente un volume minimo non superiore al 50% dei rifiuti misurati prodotti nell'anno precedente, da addebitare a ciascuna utenza .... omissis"*;

RICHIAMATO l'articolo 16 del regolamento comunale che prevede l'applicazione di una agevolazione da detrarsi dalla quota fissa per le utenze domestiche che praticano all'interno del

territorio comunale, con le modalità stabilite dal regolamento d'igiene ambientale, il compostaggio della frazione organica dei rifiuti urbani con trasformazione biologica mediante composter;

RICHIAMATO il comma 2 dell'articolo 18, del suddetto regolamento, come modificato con la recente deliberazione consiliare n. 8 del 21.02.2017, che prevede la sostituzione parziale del Comune al pagamento della tariffa nei confronti di particolari fattispecie di utenze, nello specifico:

- a) abitazioni, occupate da persone, sole o riunite in nuclei familiari, nullatenenti ed in condizioni di accertata indigenza e, più precisamente, quando il nucleo familiare è in possesso di un solo reddito di pensione sociale o di pensione di importo non superiore a quella minima erogata dall'I.N.P.S., ovvero quando il nucleo fruisce in modo permanente dell'assistenza economica di base;
- b) utenze domestiche, ove siano residenti persone che a causa di malattia, handicap o altre cause, producano elevate quantità tessili sanitari (rifiuti indifferenziati come pannolini). L'ammontare di detta agevolazione per ciascuna utenza riguarda una riduzione della quota variabile della tariffa. I requisiti per beneficiare dell'agevolazione devono risultare da idonea e documentata richiesta presentata al Comune dall'utente interessato o da un suo familiare;
- c) utenze non domestiche (*case di cura e di riposo*), ove siano presenti persone con residenza anagrafica nel Comune di Mezzolombardo che a causa di malattia, handicap o altre cause, producano elevate quantità di tessili sanitari (rifiuti indifferenziati come pannolini). L'ammontare di detta agevolazione riguarda una riduzione della quota variabile della tariffa applicata. I requisiti per beneficiare dell'agevolazione devono risultare da idonea documentazione medica presentata al Comune dal rappresentante legale della struttura interessata o da suo delegato;
- d) utenze, di famiglie residenti nel Comune di Mezzolombardo, nel cui nucleo familiare vi sia la presenza di bambini di età inferiore a ventiquattro mesi e, in caso di gemelli, inferiore ai trentasei mesi. L'agevolazione viene stabilita in misura fissa per ogni bambino in sede di determinazione della tariffa e riguarda una riduzione della quota variabile. Qualora vengano stabiliti i volumi minimi di cui al precedente art. 15, comma 2, la riduzione è applicata sui volumi eccedenti il minimo. La riduzione tariffaria è rapportata al periodo di effettiva attivazione dell'utenza ed è corrisposta solo in presenza di un costante e corretto uso del servizio. Nell'ambito dell'aggiornamento automatico della tariffa di cui agli artt. 12, comma 2 e 23, comma 6, il Comune applica d'ufficio l'agevolazione sul periodo interessato;

RICHIAMATO il comma 1 dell'art. 19 del suddetto regolamento che prevede la corresponsione di un incentivo economico, nella forma di riduzione tariffaria sulla quota variabile per gli utenti che conferiscono rifiuti differenziati costituiti da carta, cartone, plastica, imballaggi in plastica, rottami ferrosi e vetro direttamente presso il C.R.M.;

RICHIAMATO il comma 4 dell'art. 20 "Tariffa giornaliera di smaltimento" del Regolamento, modificato anch'esso con la già citata deliberazione di Consiglio comunale n. 8 del 21.02.2017 che, relativamente al volume minimo da applicare nella tariffa variabile giornaliera alle utenze in categoria 16 "banchi di mercato beni durevoli" e categoria 29 "banchi di mercato generi alimentari", rinvia la competenza alla Giunta comunale in sede di approvazione delle tariffe;

RITENUTO necessario definire l'entità delle agevolazione e/o sostituzioni sopra richiamate previste dal regolamento per l'applicazione della tariffa, dando atto nel contempo che nell'esercizio 2019, non sono state stanziate risorse per le sostituzioni di cui all'articolo 18, comma 2 lettera c) (utenze non domestiche ove siano presenti persone con residenza anagrafica nel Comune di Mezzolombardo che a causa di malattia, handicap o altre cause, producano elevate quantità di tessili sanitari (rifiuti indifferenziati come pannolini));

RICHIAMATO l'articolo 22 del Regolamento comunale che prevede la possibilità da parte dell'ente gestore di effettuare servizi extra-tariffa, complementari ed integrativi rispetto a quelli ordinari, coperti dalla tariffa di cui al presente Regolamento come, ad esempio, il noleggio ed il ritiro e smaltimento di rifiuti in occasione di particolari necessità e quindi ritenuto necessario aggiornare la misura delle relative tariffe;

VISTO il D.P.R. 158/1999;

VISTA la L.P. 14.04.1998, n. 5;

VISTA la deliberazione della Giunta provinciale n. 2972 dd. 30.12.2005 e successive modificazioni;

VISTO l'art. 8 della L.P. 5/1998;

VISTO l'art. 15 della L.P. 20 del 29.12.2016, da ultimo modificato dall'art. 10 della L.P. 1 del 12.02.2019;

VISTA la Legge 147/2013;

VISTO il Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige, approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2;

RILEVATO che l'articolo 1, comma 169 della L. 27.12.2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) dispone che: "Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote dei tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dall'1 gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno";

RICHIAMATA la delibera di Giunta n. 73 dd. 27.3.2018, con la quale è stato approvato il P.E.G. relativo agli esercizi 2018/2020 e dato atto che il Piano, relativamente alle competenze ed all'organizzazione generale degli uffici, vige fino all'approvazione del successivo o fino all'assunzione di eventuali altri provvedimenti modificativi;

ACCERTATA in particolare la competenza della Giunta ad assumere il presente atto, come specificato nella Parte generale del P.E.G. - Paragrafo 2 (Il sistema delle competenze) - in attuazione dell'articolo 27, comma 4, dello Statuto comunale nonché del combinato disposto dagli articoli 5 (comma 1) e 6 (comma 2) del Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige, approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2;

VISTO il D.Lgs. 23.06.2011, n. 118 recante disposizioni in materia di armonizzazione contabile dei bilanci delle Regioni, delle Province Autonome e degli Enti Locali;

VISTA la L.P. 9 dicembre 2015, n. 18 avente ad oggetto: "Modificazioni della legge provinciale di contabilità 1979 e altre disposizioni di adeguamento dell'ordinamento provinciale e degli anetti locali al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118;

VISTI i seguenti pareri di regolarità tecnica e contabile espressi sul presente provvedimento:

- Effettuata regolarmente l'istruttoria relativa alla presente proposta di delibera, si esprime parere favorevole, in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa ai sensi dell'articolo 185 del Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige, approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2;

*Firmato digitalmente: Il Responsabile dell'Ufficio Tributi Donatella Luzzi*

- Effettuata regolarmente l'istruttoria relativa alla presente proposta di delibera, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile della medesima, ai sensi dell'articolo 185 del Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige, approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2, attestando altresì la copertura finanziaria della spesa

*Firmato digitalmente: Il Responsabile del Servizio Programmazione e Finanze – dott.ssa Elisabetta Brighenti*

VISTO lo Statuto comunale;

AD unanimità di voti favorevoli, espressi per alzata di mano,

## D E L I B E R A

1. di approvare, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 158/1999 e con riferimento al modello tariffario provinciale approvato con le deliberazioni citate in premessa, il Piano Finanziario 2019 - che evidenzia un fabbisogno finanziario di Euro 801.140,50.= quale atto propedeutico e necessario per la determinazione della tariffa rifiuti. Il Piano Finanziario e la relativa relazione di accompagnamento sono allegati al presente provvedimento e ne formano parte integrante e sostanziale (Allegati 1 e 2);
2. di trasmettere all'Osservatorio Nazionale sui rifiuti e al competente Servizio Provinciale, copia del presente provvedimento e dell'allegato piano finanziario;
3. di approvare la tariffa per la gestione dei rifiuti urbani per l'anno 2019 relativa alle utenze domestiche ed alle utenze non domestiche secondo quanto riportato nelle tabelle indicate al presente provvedimento a formarne parte integrante e sostanziale (tabelle A e B). Il listino elaborato da ASIA per la determinazione della tariffa è depositato agli atti;
4. di approvare l'allegata tabella (Allegato 3) con i corrispettivi offerti dall'ente gestore per i servizi extra tariffa di cui all'art. 22 del Regolamento per l'applicazione della tariffa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani e assimilati e per gli incentivi economici nella forma di riduzione tariffaria da detrarsi dalla parte variabile della tariffa, sia per le utenze domestiche che le utenze non domestiche, previsti dall'art. 19 del citato Regolamento;
5. di dare atto che i coefficienti utilizzati per la determinazione della tariffa trovano giustificazione nell'adattamento della realtà locale dei coefficienti geografici individuati su macroambiti dal D.P.R. 158/99;
6. di determinare le agevolazioni previste dall'articolo 16 del regolamento (da detrarsi dalla parte fissa della tariffa), nel modo seguente:
  - comma 1, lett.a): compostaggio della frazione organica effettuato dalle utenze domestiche:

<b>descrizione</b>	<b>importo unitario</b>
<i>Componenti 1</i>	€ 15,00
<i>Componenti 2</i>	€ 28,00
<i>Componenti 3</i>	€ 33,00
<i>Componenti 4</i>	€ 38,00
<i>Componenti 5</i>	€ 47,00
<i>Componenti 6 o più</i>	€ 51,00
<i>Non residenti - componenti 1</i>	€ 15,00
<i>Non residenti - componenti 2</i>	€ 28,00

<i>Non residenti - componenti 3</i>	€ 33,00
<i>Non residenti - componenti 4</i>	€ 38,00

7. di determinare ai sensi dell'articolo 18 del regolamento citato in premessa, l'ammontare della sostituzione da parte del Comune al pagamento della tariffa, nel modo seguente:
  - art. 18, comma 2, lett. a): abitazioni occupate da persone indigenti secondo quanto stabilito dal regolamento: quota a carico del Comune: 75%;
  - art. 18, comma 2, lett. b): utenza domestica - pannolini: Euro 80,00.= a utenza fino a 9 svuotamenti ed Euro 120,00.= da 10 svuotamenti;
  - art. 18, comma 2, lett. d): utenze, di famiglie residenti nel Comune di Mezzolombardo, nel cui nucleo familiare vi sia la presenza di bambini di età inferiore a ventiquattro mesi e, in caso di gemelli, trentasei mesi: Euro 100,00.= per ogni bambino;
8. di definire la misura dei volumi di cui all'art. 20, comma 4 del Regolamento per l'applicazione della tariffa nelle seguenti misure:
  - Categoria 16 "banchi di mercato beni durevoli": 10 litri giornalieri;
  - Categoria 29 "banchi di mercato generi alimentari": 10 litri giornalieri;
9. di impegnare la spesa prevista di Euro 13.500,00.= per la copertura delle agevolazioni previste al precedente punto 7), al capitolo 9563-399 del bilancio di previsione 2019, che presenta adeguata ed opportuna disponibilità;
10. di introitare l'importo di Euro 166.209,53.= relativo ai costi comunali per il servizio quantificati a preventivo in Euro 143.886,13.= oltre ad IVA, al capitolo 1500 del bilancio di previsione 2019;
11. di dare atto che, secondo le disposizioni di cui al D.P.R. 158/1999 le tariffe determinate consentiranno per l'anno 2019 l'integrale copertura dei costi determinati nel piano finanziario in ragione di complessivi Euro 801.140,50.=;
12. di trasmettere il presente provvedimento al gestore ASIA, con sede a Lavis in Via G. di Vittorio, 84;
13. di inviare la presente ai capigruppo consiliari ai sensi dell'art. 183, comma 2, del Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige, approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2;
14. di dare evidenza, ai sensi dell'articolo 4 della L.P. 30.11.1992 n. 23, che avverso il presente provvedimento è ammessa:
  - opposizione alla Giunta Comunale, durante il periodo di pubblicazione, da parte di ogni cittadino ai sensi dell'articolo 183, comma 5, del Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige, approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2;
  - ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni ex articolo 8 del D.P.R. 24.11.1971 n. 1199;
  - ricorso giurisdizionale avanti al T.R.G.A. di Trento entro 60 giorni ex articoli 13 e 29 del D.Lgs. 02.07.2010 n. 104, da parte di chi abbia un interesse concreto ed attuale.

Ai sensi dell'articolo 183, commi 1 e 3, del Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige, approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2, la presente deliberazione è pubblicata all'albo comunale per dieci giorni consecutivi e diverrà esecutiva il giorno successivo a quello di scadenza del periodo di pubblicazione.

DL/mf/pt

Letto approvato, sottoscritto

**IL PRESIDENTE**  
Christian Girardi

f.to digitalmente

**IL SEGRETARIO**  
Luciano Ferrari

f.to digitalmente